

Repertorio N. 8291

Raccolta N. 4720

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di ottobre in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.ro 5, alle ore quindici.

A richiesta del signor D'Angelo Maurizio, nato a Portici (NA) il 2 marzo 1960, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.c. a r.l.", in forma abbreviata INFRATECH Scarl, con sede in Milano alla Piazza Quattro Novembre n.ro 7, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 1.986.400,00 codice fiscale e numero Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 10925671009 domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta società convocata per oggi in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto sociale.

In questo luogo è intervenuto il signor D'Angelo Maurizio, nella predetta qualità e come innanzi generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'odierna adunanza l'Amministratore Unico della società sig. D'Angelo Maurizio, il quale

constatato

-che sono presenti di persona e per delega e legittimati ad intervenire i soci:
GETEA ITALIA S.r.l., titolare di una quota pari ad euro 598.193,54, in persona dell'Amministratore Unico avv. Sergio Fiorentino;

SITE S.r.l., titolare di una quota pari ad euro 598.193,54, in persona dell'Amministratore Unico avv. Sergio Fiorentino;

INFRAM S.r.l., titolare di una quota pari ad euro 598.193,54, rappresentata per delega dal dott. Carlo Pappone;

EDIL.GEN.COSTRUZIONI Srl, titolare di una quota pari ad euro 200,10, rappresentata per delega dal dott. Maurizio Palmieri;

LUMINOSA ENERGIA DISTRIBUZIONE Srl, titolare di una quota pari ad euro 1.2277,37, rappresentata per delega dal dott. Maurizio Palmieri;

C.M.S. Srl, titolare di una quota pari ad euro 1.227,37, rappresentata per delega dal dott. Giuseppe Pagliuca;

-che è presente il 90% (novanta per cento) del capitale sociale;

-che è presente esso Amministratore Unico;

-che è presente il Revisore Unico dott. Coscia Roberto;

-che la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;

-verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Sull'unico capo posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale propone all'assemblea di modificare l'articolo 36 dello statuto sociale

come segue:

"- Articolo 36 -

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

36.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

36.2. Gli avanzi di liquidazione, una volta assolti tutti gli impegni in essere in relazione alle risorse pubbliche assegnate, anche in gestione, non potranno essere distribuiti tra i soci ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 L.317/91."

Il Presidente, quindi, accerta che l'assemblea all'unanimità con voto manifestato per alzata di mano

delibera

-di modificare l'articolo 36 dello statuto sociale così come proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con la deliberata modifica che allego al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore

Del che il presente verbale

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore quindici e venticinque.

L'atto consta di un foglio del quale pagine quattro.

D'Angelo Maurizio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 4720 della Raccolta

S T A T U T O

della Società Consortile a responsabilità limitata

"INFRATECH Consorzio Stabile - Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "INFRATECH SCARL"

CAPITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - DOMICILIO DEI SOCI

- Articolo 1 -

DENOMINAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ., è costituita la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "INFRATECH Consorzio Stabile - S.c.a.r.l.-" (con denominazione abbreviata "INFRATECH SCARL").

1.2. La Società Consortile non persegue scopi di lucro.

- Articolo 2 -

SEDE SOCIALE

2.1. La sede della società è in Milano, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter

Disp. Att. Cod. Civ.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

- Articolo 3 -

DURATA

3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2066.

- Articolo 4 -

OGGETTO

4.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

lo sviluppo, il coordinamento e la razionalizzazione della produzione delle imprese consorziate ed è destinato ad operare nel campo dell'attività di realizzazione di opere ed impianti pubblici e privati ed, in genere, dell'edilizia privata e pubblica, ivi compresa l'attività di urbanizzazione del territorio, l'edilizia convenzionata e sovvenzionata, la commercializzazione dei prodotti edilizi e delle unità immobiliari, la gestione, l'affitto, la compravendita;

Per conseguire tali finalità la società potrà svolgere, tra l'altro, le seguenti attività nell'interesse delle imprese consorziate e, ove necessario, in rappresentanza delle stesse:

1. all'acquisizione di commesse, sia nel settore delle costruzioni che non, mediante partecipazione ad appalti sia pubblici che privati, da assegnare in esecuzione alle imprese associate o da eseguire in proprio, in tutto od in parte. In casi eccezionali e mancando la disponibilità delle imprese associate, le commesse potranno essere affidate totalmente o parzialmente anche a terzi che abbiano i requisiti di legge. In via esemplificativa, le attività da svolgere sono così elencate:

- lavori di costruzione, manutenzione o ristrutturazione di edilizia civile ed industriale;
- lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, volti a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico;
- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di interventi a rete su strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea";
- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro" (in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel);
- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di dighe, necessari per consentire la raccolta di acqua, completi di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi;
- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, necessari per attuare il "servizio idrico integrato";
- opere marittime e lavori di dragaggio realizzati, in acque dolci e salate, in via esemplificativa porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, di-

fese costiere, scogliere, condotte sottomarine, bocche di scarico nonché lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate;

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica relativi a lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua;

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica;

- lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;

- fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, relativi a impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili;

- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, quali, a titolo esemplificativo, discariche, impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale .

- opere di ingegneria naturalistica necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema;

- lavori in terra comprensivi di scavo, ripristino e modifica di volumi di terra;

- lavori di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;

- interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettromeccanici trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione;

- fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

- fornitura, posa in opera e ristrutturazione di opere di impermeabilizzazione.;

- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime;

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare;

- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di dispositivi strutturali speciali, quali ad esempio i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari;
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione di barriere stradali di sicurezza;
- fornitura, posa in opera, manutenzione e ristrutturazione delle barriere paramassi, fermaneve e simili;
- produzione in stabilimento industriale e montaggio di strutture prefabbricate in cemento armato;
- costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- lavori di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni;
- produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio;
- produzione in stabilimento e montaggio in opera di componenti per facciate continue;
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- esecuzione di rilevamenti topografici;
- esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo;
- costruzione di opere strutturali speciali destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità per prevenire dissesti geologici e rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti;
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e di depurazione;
- lavori di demolizione di opere e smontaggio di impianti industriali;
- costruzione, montaggio e manutenzione di verde e arredo urbano;
- scavi archeologici;
- costruzione, manutenzione e ristrutturazione di pavimentazioni e sovrastrutture speciali, ad esempio piste aeroportuali;
- fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria;
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima;
- fornitura, posa in opera, manutenzione sistematica e ristrutturazione di opere di armamento ferroviario;
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi;
- fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti e apparecchi per la mobilità sospesa (sollevamento e trasporto);
- produzione in stabilimenti industriali e montaggio di strutture in legno.
- costruzione e manutenzione di coperture speciali;
- costruzione, posa in opera, manutenzione e verifica acustica delle opere di contenimento del rumore per infrastrutture di mobilità;
- interventi di costruzione e manutenzione di qualsiasi opera interrata

mediante l'utilizzo di tecnologie di scavo basso impatto ambientale;

2) all'acquisizione di commesse, alla fornitura di servizi ed alla relativa organizzazione imprenditoriale volta alla loro gestione nei confronti di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e privati anche partecipando a gare ed appalti, da soli od insieme a terzi e presentando le relative offerte, anche con riferimento ai settori di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. La società pertanto ordina e promuove l'attività dei soci ripartendo tra questi l'esecuzione di servizi, ovvero eseguendoli in proprio. Ove nessuno dei soci sia in grado di assicurare l'adempimento dei contratti conclusi ed ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, la società può affidarli ad imprese non socie. In via esemplificativa, le attività che potrà svolgere anche in chiave di complementarietà sono le seguenti:

- manutenzione e sanificazione ambientale, pulizia locali, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, facchinaggio, autotrasporto, smaltimento rifiuti e riciclaggio per conto terzi, pulizia strade e viali;
- ristorazione collettiva e gestione mense;
- gestione del calore comprensiva di fornitura della materia prima di qualunque genere;
- gestione di servizi idrici integrati ed elettricità, comprensiva di fornitura di materia prima;
- assicurazione e brokeraggio;
- fornitura e noleggio di attrezzature tecniche di qualunque genere con la relativa installazione, manutenzione e riparazione;
- fornitura di cancelleria e similari;
- gestione di archivi per conto terzi ;
- gestione e riproduzione documentale per conto terzi;
- noleggio auto;
- manutenzione di ascensori;
- vigilanza armata nello stretto ossequio delle disposizioni di legge che governano la materia " de qua";
- servizio di portineria ed hostess;
- gestione di parcheggi pubblici e privati;
- servizio di somministrazione di snack e bevande tramite l'utilizzo di distributori automatici
- gestione di musei e plessi architettonici ed artistici;
- fornitura e la gestione di sale operatorie;
- fornitura e la gestione di apparecchiature elettromedicali e prodotti sanitari vari;
- attività nel campo sanitario, assistenziale e alberghiero come, a titolo esemplificativo:
 - l'esercizio di attività socio sanitarie, para sanitarie, alberghiere, ristorative, bar, di somministrazione, ricreative, sportive, sociali, assistenziali anche domiciliari, balneari, termali, formative e culturali;
 - costruzione di cliniche sanitarie e loro gestione , case per anziani, residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti e disabili (R.S.A.), laboratori di analisi medica e diagnostica anche radiologica, centri e presidi di recupero e riabilitazione funzionale per anziani e disabili anche a domicilio, centri di salute mentale, consultori familiari, centri ambulatoriali e residenziali a ciclo diurno e/o continuativo, studi e poliambulatori medici,

specialistici e diagnostici, cliniche odontoiatriche, strutture di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali, strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti; Servizio di trasporto sanitario anche in emergenza, Servizio di soccorso stradale anche in emergenza,

- gestione di corsi formativi professionali ed E.C.M., trasporto malati e disabili, organizzazione di convegni e tour turistici;
- costruzione e gestione di alberghi e impianti turistici di qualsiasi genere, impianti balneari, fangoterapici, idrotalassoterapici, psammoterapico, elioterapici, centri massoterapici, fisioterapici, ristorativi, ricreativi, sportivi, sociali, culturali, beauty-farm e centri estetici.

3) alla costruzione e vendita di apparecchiature elettromeccaniche, di impianti di depurazione acque. Potrà svolgere attività di impiantistica in genere. Potrà provvedere alla costruzione e alla vendita, senza distinzione alcuna relativamente alla tipologia dei materiali, degli infissi, di coperture, di tettoie e di quant'altro di supporto all'attività edilizia propriamente detta.

Potrà produrre e vendere asfalti e calcestruzzi. Potrà produrre e vendere turbine per impianti di depurazione, con relativo impianto di capannoni e di macchinari.

La società potrà svolgere attività di direzione, di organizzazione aziendale, di engineering e fornire ogni tipo di assistenza a terzi, nei settori sopra menzionati.

La società ha inoltre per oggetto il trattamento dei rifiuti, la raccolta ed il trasporto di R.S.U. - rifiuti solidi urbani (raccolti in modo differenziato), di rifiuti ingombranti, la raccolta ed il trasporto, per conto di terzi, di rifiuti speciali non tossici e nocivi, la raccolta ed il trasporto di rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi (per conto terzi), la preselezione di R.S.U., la produzione e/o l'utilizzazione di combustibili derivati da rifiuti, la produzione di composti derivati da rifiuti, la termodistruzione di rifiuti solidi urbani, l'esercizio di discarica di prima categoria; lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi, la cernita di rifiuti speciali prodotti da terzi e di rifiuti tossici e nocivi, il trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi, la termodistruzione di rifiuti speciali, di rifiuti tossici e nocivi, l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "A", l'esercizio di discarica di seconda categoria tipo "C" e di terza categoria. La società potrà procedere alla costruzione e/o alla gestione di impianti per il trattamento, la selezione e la termodistruzione di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e ospedalieri nonché finalizzati al loro utilizzo in qualsiasi altra attività industriale o agricola, alla raccolta e al trasporto degli stessi. Potrà inoltre offrire servizi tecnici e di intermediazione relativi a nuove tecnologie e nuovi processi, nonché all'adattamento di quelli esistenti, nel settore dello smaltimento dei predetti rifiuti. Potrà inoltre coordinare lo sviluppo di attività agricole, di aziende agricole e agrituristiche.

La società ha inoltre per oggetto la produzione di apparecchiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario, impianti prefabbricati, la manutenzione, la riparazione, l'assistenza tecnica anche continua, di apparecchi elettromedicali e di apparecchiature, articoli, strumenti per uso scientifico e sanitario.

Il montaggio, la vendita e la manutenzione di impianti prefabbricati, di condizionamento arie, elettrici e di gas medicali.

L'affitto di apparecchiature ed impianti industriali e sanitari, la manutenzione, la riparazione e l'assistenza tecnica, anche continuata, di impianti industriali.

La commercializzazione di pezzi di ricambio e di materiale da impiegare nelle apparecchiature sopra specificate, la commercializzazione di apparecchi elettromedicali, di apparecchiature, di articoli, strumenti per uso sanitario e di impianti e macchinari, materiali d'uso e consumo per ospedali, comunità ed industrie.

La fornitura e manutenzione di arredi per comunità, ospedali, strutture sanitarie e civili pubbliche e private.

La progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi hardware e software, la progettazione, fornitura, manutenzione ed installazione di reti informatiche in genere complete di accessori.

4) all'elaborazione della contabilità fiscale, della contabilità industriale e della contabilità lavori, anche per soggetti terzi. Potrà chiedere contributi per attività sociali, a gestione comunitarie, nazionale o regionale. La società potrà, inoltre, svolgere qualsiasi attività industriale e tutte le altre attività ad esse connesse. La società è costituita anche con lo scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia e pertanto potrà usufruire di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali/tributarie, previdenziali ed assistenziali relative alle disposizioni normative applicabili e connesse al proprio oggetto sociale, alla propria localizzazione ed ai territori nei quali essa opera. La società ha, infine, per oggetto l'assunzione di partecipazione in altre società o imprese, il finanziamento delle società alle quali partecipa, la concessione di finanziamenti, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, non ai fini di collocamento. La società, nei limiti fissati dalla Legge 23 marzo 1983 n. 77, D. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197, D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e altre norme in merito, potrà svolgere, in via non prevalente ma complementare, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute dal Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico necessarie ed opportune, in quanto abbiano direttamente attinenza o siano funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà, inoltre, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e di cui all'art. 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopi di stabile investimento in altre società, in Italia ed all'estero, nonché far parte di associazioni e di consorzi aventi per oggetto attività analoghe o connesse con le proprie. Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, accendere contratti di leasing e factoring, nonché prestare avalli, fideiussioni e garanzie di qualsivoglia natura, anche ipotecaria, pure a favore di terzi.

5) all'erogazione di servizi tecnico-economici, amministrativi, legali e di ingegneria alle imprese socie, siano essi rivolti all'esterno od agli stessi associati. Detti servizi possono essere assegnati in esecuzione alle imprese associate.

6) alla promozione di forme societarie e di contratti associativi, sia a carattere temporaneo che permanente e ad assumere partecipazioni in società di qualsiasi tipo purché utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2361 c.c.

7) a costruire, acquistare, vendere, ampliare, sistemare e prendere in affitto immobili, affittarli a terzi o soci, comprare immobili, sia in proprio che per conto delle imprese associate, ed a svolgere ogni operazione, anche immobiliare, atta a favorirne l'attività.

8) nel rispetto delle norme di legge in materia di attività riservate a professionisti iscritti in appositi Albi, ad assumere progettazioni esecutive, studi di fattibilità, qualsiasi lavoro di ingegneria pubblico o privato, acquisire progetti con la formula chiavi in mano, partecipare ad appalti-concorso ad alla concessione di opere pubbliche sia per la realizzazione che per la gestione delle stesse;

9) all'approvvigionamento, diretto od in convenzione, di macchine, macchinari, attrezzature, prodotti e materiali per sé o per le imprese associate; a tal fine possono essere stipulate convenzioni nazionali o territoriali a vantaggio anche di un solo associato;

10) a svolgere l'attività di formazione, ricerca e sviluppo, a partecipare a bandi pubblici di corsi di formazione, ricerca e sviluppo, ad incentivare la formazione con seminari e corsi di cultura di impresa, di gestione aziendale, di analisi e controllo aziendale; in caso di partecipazione a bandi assistiti da cofinanziamento la società potrà ribaltare pro-quota i costi sostenuti ai soci che parteciperanno eventualmente all'esecuzione delle attività progettuali e ove una quota del cofinanziamento previsto sia destinato ai soci, gli stessi si obbligano a versare alla società la residua parte di cofinanziamento.

11) a richiedere l'attestazione SOA a norma del D.LGS. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

12) a gestire in comune fasi organizzative e progettuali anche a carattere tecnico, riconducibili alle azioni promozionali consortili, l'informazione tecnica destinata all'attività promozionale e/o pubblicitaria di tipo consortile;

13) a stipulare all'occorrenza una o più convenzioni con società tecnico professionali, con Istituti o Aziende di Credito per la realizzazione delle finalità consortili ed assicurative;

14) a promuovere convenzioni o formule di acquisto, che consentano ai soci o alle imprese consociate, anche provvedendovi in modo diretto, il reperimento di tecnologie, attrezzature, prodotti, macchinari e quant'altro occorre a prezzi e condizioni vantaggiose;

15) ad istituire centri di elaborazione dati o convenzionarsi e/o stipulare contratti di "service" con altri soggetti che prestino i servizi di tal natura, al fine di consentire la gestione unitaria degli adempimenti amministrativi delle imprese socie e consociate, sia direttamente che indirettamente;

16) a riunirsi in associazione temporanea con imprese od altri enti, ovvero consorzarsi anche in forma societaria con essi per la gestione di attività rientranti nell'oggetto sociale.

La società potrà avvalersi di personale, attrezzature, impianti, macchinari, laboratori e strutture logistiche proprie o dei soci per svolgere le attività previste dall'oggetto sociale e per attività propedeutiche ad esso come la finanza agevolata e quella di progetto.

La Società potrà operare sia direttamente, mediante proprie strutture organizzate, sia avvalendosi delle competenze e delle strutture dei Soci, sia collaborando con strutture e organizzazioni di terzi.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compie-

re, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto entro i limiti di legge.

4.2. La società può inoltre svolgere altre attività strumentali (ovvero le attività a carattere ausiliario rispetto a quella esercitata) o connesse (ovvero le attività accessorie che comunque consentono di sviluppare l'attività esercitata) a quelle principali.

4.3. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la società:

- si propone di gestire tutte le attività che i consorziati, se consentito dall'ordinamento, chiederanno alla Società di organizzare, promuovere ed attivare in tutte le fasi;

- può partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

- Articolo 5 -

DOMICILIO DEI SOCI

5.1. I domicili che risultano dall'elenco soci tenuto presso il competente Registro delle Imprese, si intendono eletti per i rapporti tra i soci e tra questi e la società; spetta al socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

CAPITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - CONTRIBUTI - SOCI

- Articolo 6 -

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

6.1. Il capitale sociale è di Euro 2.000.000 (duemilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Il versamento delle quote sottoscritte è richiesto dall'Organo Amministrativo nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

6.3. Salvo il disposto dell'art. 2466 del cod. civ., in caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dall'Organo Amministrativo, i Soci sono obbligati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti.

6.4. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

6.5. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto precisato negli articoli che seguono.

- Articolo 7 -

VARIAZIONI DEL CAPITALE

7.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero in forza di decisione dell'Organo amministrativo ai sensi del successivo art. 7.2

7.2. All'Organo amministrativo, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale sino ad un ammontare massimo pari a cinque volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai

soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.11.

7.5. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

7.6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7.7. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

7.8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7.9.

7.9. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

- Articolo 8 -

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo: l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

- Articolo 9 -

REQUISITI DEI SOCI

9.1. Possono far parte della società consortile associazioni ed enti portatori di interessi diffusi, enti pubblici, anche territoriali, enti pubblici economici, enti privati, imprese singole o collettive, i quali siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

- Articolo 10 -

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

10.1. I nuovi soci sono ammessi sulla base della domanda di ammissione che sarà istruita dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti previsti in capo al richiedente ai sensi del precedente articolo 9, sia della compatibilità della sua partecipazione con le finalità sociali.

10.2. L'ammissione di nuovi soci viene decisa dall'Organo amministrativo.

10.3. L'ammissione si attua mediante aumento di capitale a ciò finalizzato, il cui importo deve corrispondere all'ammontare della quota che il nuovo socio intende sottoscrivere. Detto aumento di capitale comporta, per sua natura, l'esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei vecchi soci; esso deve essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo in base almeno al valore del patrimonio sociale netto.

- Articolo 11 -

RECESSO

11.1. Il socio può recedere dalla società:

- quando non ha obbligazioni nei confronti della società stessa, con un preavviso di almeno centottanta giorni;

- quando perde i requisiti richiesti per rivestire la qualità di socio.

11.2. Il recesso, nei casi innanzi previsti, deve essere accettato dall'Organo Amministrativo. In caso di rifiuto è ammesso ricorso al Collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di rifiuto ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso.

- Articolo 12 -

ESCLUSIONE

12.1. L'esclusione del socio si ha di diritto quando:

- il socio perde i requisiti richiesti da questo statuto;

- intervenga messa in liquidazione, procedura di concordato fallimentare anche stragiudiziale, amministrazione controllata o straordinaria, fallimento, concordato preventivo.

12.2. L'esclusione può essere invece deliberata dall'Organo Amministrativo in caso di insolvenza del socio o di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, da questo statuto e dalle deliberazioni degli Organi della società.

12.3. Avverso l'esclusione il socio potrà fare ricorso al Collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

- Articolo 13-

CONSEGUENZE PER I CASI DI RECESSO

E DI ESCLUSIONE

13.1. Nei casi di recesso e di esclusione di un socio, deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea dei soci, nella quale le quote del socio recedente od escluso saranno offerte in vendita ai soci in proporzione delle quote possedute ed aggiudicate al migliore offerente.

13.2. Se non vi sono offerenti, la quota del socio receduto od escluso deve essere acquistata da tutti gli altri soci in proporzione delle quote possedute.

13.3. Le spese di procedura sono a carico del socio recedente nel caso di recesso, ed a carico dell'acquirente nel caso di esclusione.

13.4. Il socio che perde la sua qualità è tenuto, in ogni caso, ad adempiere le

proprie obbligazioni, che siano ancora in corso al momento della perdita della qualità.

- Articolo 14 -

CESSIONE DELLE QUOTE - PRELAZIONE

14.1. Le quote possono essere alienate, in presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

14.2. La cessione delle quote ha efficacia nei confronti della società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

14.3. L'assoggettamento delle quote a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.

14.4. In caso di cessione di quote a titolo oneroso spetta agli altri soci il diritto di prelazione, fatta eccezione per le cessioni effettuate da soci a favore di società dagli stessi controllate. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione deve informare, con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, l'Organo Amministrativo, indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del proposto acquirente. L'Organo Amministrativo ne darà comunicazione (con lettera raccomandata) agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote possedute.

Il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri innanzi indicati, la stessa è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso, le quote offerte in vendita possono essere acquistate dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, le quote sono trasferibili con il preventivo gradimento dell'Organo amministrativo.

Tale gradimento è però limitato all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dall'art. 9 che precede).

In caso di mancato assenso, al socio alienante compete il diritto di recesso ai sensi dall'art. 2469 cod.civ. e con le forme e modalità di cui all'art.2473 cod.civ.-

CAPITOLO III: DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

- Articolo 15 -

DECISIONI DEI SOCI

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del colle-

gio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

- Articolo 16 -

LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

15.1. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

15.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

15.3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 17 -

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

17.1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

17.2. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento al domicilio risultante dal libro dei soci;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

17.3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

17.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

17.5. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita e la deliberazione regolarmente adottata quando:

a) è presente l'intero capitale sociale;

b) tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti ovvero risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

17.6. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 del cod. civ, l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e i Sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, spedito alla società con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

- Articolo 18 -

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1. Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nell'elenco soci tenuto presso il competente Registro delle Imprese, alla data dell'assemblea stessa.

- Articolo 19 -

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

19.1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

19.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante qualsiasi patto contrario.

19.3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

19.4. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 20 -

RIUNIONI

20.1. L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenze quanti sono i luoghi audio o video collegati.

- Articolo 21 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

21.1. La Presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato se nomi-

nato, all'Amministratore anziano d'età, al solo Amministratore presente.

21.2. Qualora nè l'uno nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

21.3. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

21.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

21.5. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

21.6. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- per riassunto, le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno e se la verbalizzazione sia stata espressamente richiesta dagli stessi.

21.7. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

- Articolo 22 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

22.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto in assemblea.

22.2. E' necessario, invece, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione, sulla trasformazione, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito.

I quorum sopra stabiliti, si applicano anche nell'eventualità di adunanza tenuta in seconda convocazione.

22.3. In base all'art. 6 del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, la reintroduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.4. Restano comunque salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate.

- Articolo 23 -

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

23.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis del cod. civ. la Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, ove esistenti, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'Assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

23.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno

dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa.

- Articolo 24 -

SISTEMI DI VOTAZIONE

24.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

24.2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

- Articolo 25 -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

25.1. La società è amministrata o da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

25.2. L'Assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri.

25.3. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione da parte dell'Assemblea può avvenire con qualunque sistema approvato all'unanimità dall'Assemblea, su proposta del Presidente di essa.

25.4. Se nel corso dell'esercizio viene meno un consigliere, ovvero più consiglieri non costituenti la maggioranza, il Consiglio può procedere a sostituirli mediante cooptazione, da sottoporre a ratifica alla successiva assemblea.

25.5. La nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea dei soci.

25.6. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;

- sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Amministratore Unico dura in carica in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea che lo nomina.

25.7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni o per altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

25.8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Articolo 26 -

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A - Presidenza -

26.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, se questi non è nominato dall'assemblea; il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

26.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza de-

gli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

26.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

26.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

26.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C - Deliberazioni -

26.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

26.7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni -

26.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri -

26.9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni:

- a un Comitato Esecutivo composto da tre o cinque membri, fra i quali deve essere compreso il Presidente.

- ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

26.10. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge.

26.11. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato non sono cumulabili.

26.12. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ove esistente, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

26.13. Il Consiglio di Amministrazione può conferire ai propri componenti particolari cariche e/o incarichi in conformità dello Statuto determinandone

le remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale, ove esistente.

- Articolo 27 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

27.1. 27.1. All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

27.2. Sono inoltre attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la proposta di Regolamento Consortile disciplinante, tra l'altro, le modalità organizzative e di funzionamento della società, le modalità di predisposizione, strutturazione e approvazione del Piano Strategico e del Budget; il Regolamento viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter ultimo comma del cod. civ.;
- l'istituzione e la soppressione di uffici amministrativi e contabili;
- l'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del cod. civ., nei limiti inanzi previsti dall'art.7.2 del presente statuto;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

- Articolo 28 -

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

28.1. La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, nonchè ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

28.2. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o categorie di affari.

- Articolo 29 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

29.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea con deliberazione valida fino a modifica.

CAPITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- Articolo 30 -

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

30.1 Al verificarsi delle condizioni espressamente richieste dalla legge (art. 2477 c.c.) l'Assemblea nominerà l'organo di controllo o un revisore, i cui poteri e funzioni sono regolati dalle disposizioni relative.

In ogni caso, l'Assemblea potrà dotare la società di un Organo di Controllo, costituito da un solo membro effettivo, a prescindere dalle suddette condizioni.

- Articolo 31 -

ALTRI CONTROLLI

31.1. In tutti i casi nei quali la Società ottenesse l'assegnazione, anche in gestione, di risorse pubbliche, agli aventi diritto compete la facoltà di ispezione dei documenti contabili ed amministrativi della Società in relazione all'attività svolta al riguardo.

- Articolo 32 -

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

32.1 Può essere nominato dall'Organo Amministrativo, qualora lo stesso ne ravvisi l'opportunità, un Comitato Tecnico Scientifico.

Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 20 membri, scelti tra personalità del mondo accademico, culturale, delle professioni e dell'imprenditoria.

I componenti del CTS svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute.

L'Organo Amministrativo può, se e quando lo ritenga opportuno, stabilire un compenso per singoli membri del CTS.

CAPITOLO VI: BILANCI

- Articolo 33 -

ESERCIZIO SOCIALE

33.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- Articolo 34 -

BILANCI

34.1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

- Articolo 35 -

UTILI

35.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, senza però alcuna distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 36 -

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

36.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

36.2. Gli avanzi di liquidazione, una volta assolti tutti gli impegni in essere in relazione alle risorse pubbliche assegnate, anche in gestione, non potranno essere distribuiti tra i soci ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 L.317/91.

- Articolo 37 -

FINANZIAMENTO DEI SOCI

37.1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa bancaria e creditizia.

37.2. Tali finanziamenti, salva diversa determinazione dell'assemblea, sono a titolo completamente gratuito in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del cod. civ.-.

37.3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, improduttivi di interessi.

- Articolo 38 -

RINVIO

38.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge vigenti.

- Articolo 39 -

CLAUSOLA ARBITRALE

39.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i Sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Corte di Appello di Napoli su istanza della parte più diligente. Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui è fissata la sede della Società.

39.2. La pronuncia del lodo dovrà avvenire entro centoottanta giorni dall'accettazione della nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

D'Angelo Maurizio

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo